

La storicità del diritto nella formazione forense, oggi

*Antonio Cappuccio**

DOI: 10.54103/milanoup.245.c628

ABSTRACT ITALIANO: Da qualche anno, ormai, la storia del diritto medievale e moderno fatica a vedersi tributare, da parte del legislatore e (purtroppo anche) delle istituzioni forensi, un ruolo autonomo, definito e non fungibile nella formazione professionale, sia quella rivolta ai neolaureati in giurisprudenza che quella pensata per gli operatori del diritto, specie per gli avvocati. A cascata, ciò ha (forse) determinato una progressiva emarginazione della disciplina dai tavoli di lavoro delle riforme in atto e dal conseguente dibattito scientifico dalle stesse alimentato. V'è ora, dunque, da chiedersi: quali responsabilità, se ve ne sono (state), abbiamo (avuto) come storici del diritto? Questo *trend* può essere invertito? E, se sì, attraverso quali pratiche?

Senza alcuna pretesa di esaustività, il presente, breve, contributo si limita a (ri)lanciare un confronto su tali temi.

ABSTRACT ENGLISH: For some years now, the history of medieval and modern law has struggled to gain recognition as an autonomous, defined, and non-fungible role in professional training by legislators and (unfortunately) forensic institutions. This applies to both recent law graduates and legal professionals, especially lawyers, and has likely led to a gradual exclusion of the discipline from the ongoing reforms and the ensuing scientific debate. Now, we must ask ourselves: what responsibilities, if any, do we have as legal historians? Can this trend be reversed? And, if so, through what practices?

This brief contribution aims to rekindle a discussion on these topics, without any claim to exhaustiveness.

SOMMARIO: 1. Un bivio ineluttabile. – 2. Le formazioni, la formazione. – 3. Cos'è la storia del diritto, oggi, per l'avvocato? E cos'era ieri? – 4. Nel futuro, il passato: «Diverso tutti gli anni, e tutti gli anni uguale».

1. Un bivio ineluttabile

Intervenendo all'inaugurazione dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali di Napoli, per l'anno accademico 2005-2006, Paolo Grossi

* Professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno e direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Messina, componente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina (ORCID 0000-0003-0725-1032).

esordiva provocatoriamente – per sua stessa ammissione – con questa domanda: «Ma che ci sta a fare uno storico del diritto in questo momento solenne di una scuola di specializzazione professionale?». Per poi concludere la raffinata *lectio* così:

La globalizzazione giuridica è un frammento di futuro agente nel nostro presente, con enormi potenzialità e, insieme, con enormi rischi [...]. Il diritto sta però ritrovando la sua storicità, la sua specularità al divenire storico [...]. Oggi abbiamo assistito alla caduta inesorabile delle stelle fisse. Non ci sono punti fermi della linea storia, c'è invece una linea in perenne movimento e trasformazione. Lo storico del diritto, forte di non essere un imbalsamatore di cadaveri, padrone della linea e del senso di essa, può essere un buon compagno di corsa per il gius-privatista e il gius-pubblicista, lui cosciente più di ogni altro di ciò che è effimero e di ciò che è duraturo»¹.

A distanza di quasi vent'anni quelle parole a me, storico del diritto e avvocato impegnato come formatore in diversi organi forensi, sembrano ancora attualissime, tanto quanto tristemente inattuate, specie nella parte in cui il maestro fiorentino auspicava un'operosa collaborazione tra gli storici del diritto e gli altri giuristi, teorici e pratici, nell'organizzazione e gestione dei percorsi di “specializzazione” post-universitaria.

Pur con qualche necessaria approssimazione è possibile oggi affermare, infatti, che tanto nelle scuole di specializzazione per le professioni legali² quanto nelle scuole forensi³, come pure nei corsi di specializzazione pianificati dalle as-

1 Il testo riprende il mio intervento su *Formazione storico-giuridica e formazione forense: qualche riflessione in vista delle future riforme* tenuto in occasione del convegno *Per i 150 anni degli Ordini forensi. Dialogo tra università e avvocatura su indipendenza della professione e tutela dei diritti*, organizzato presso l'Università degli Studi di Milano il 14 ottobre 2024, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Milano. Se, da un lato, grazie a qualche precisazione e/o approfondimento, unitamente a un pur ridotto apparato di note pensate per una migliore comprensione dei riferimenti ivi contenuti, ho provato qui a sviluppare certi temi soltanto abbozzati nell'esposizione orale, dall'altro, ho comunque generalmente preferito conservare un linguaggio diretto e molto vicino al parlato. Così facendo, ho potuto preservare il tenore discorsivo e l'approccio dialogico di queste pagine, che possono al più servire per rilanciare un confronto disciplinare (e interdisciplinare) su una questione che, a mio avviso, reclama da qualche tempo una più diffusa attenzione tra gli storici del diritto. Per le due citazioni v. P. Grossi, *Storicità del diritto*, Napoli, Jovene, 2006, p. 5, e pp. 31 e 32.

2 Istituite, a partire dall'anno accademico 2001-2002, presso le allora facoltà di giurisprudenza delle università italiane, ai sensi dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, emanato sulla base della legge 15 maggio 1997 n. 127 con il fine di provvedere alla «formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio», in realtà tali scuole hanno gradualmente perso la loro *vis attractiva* e stentano attualmente, in moltissimi casi, a raggiungere il numero minimo di iscritti.

3 Struttura e metodologia dei loro corsi di formazione sono fissate, in attuazione al decreto del ministero della giustizia del 9 febbraio 2018 n. 17, recante la *Disciplina dei corsi di formazione*

solezioni⁴ e negli eventi per la formazione obbligatoria degli avvocati⁵ e dei magistrati⁶, si tende a coltivare assai raramente una dimensione storico-giuridica. Quasi mai, cioè, vengono concepiti all'interno di tali percorsi e programmi formativi veri e propri insegnamenti o approfondimenti tesi ad intrecciare – come invece sarebbe giusto fare – il tempo della storia con il tempo del diritto. E se taluni, virtuosi, casi rappresentano un'eccezione, è più per la sensibilità del singolo direttore, coordinatore, presidente, delegato etc., che per la convinta adesione di un *sistema* formativo all'accorato invito grossiano.

Eppure, proprio alla nostra disciplina, e per essa a taluni nostri maestri, è stata in passato attribuita la funzione di *trait d'union* tra le molteplici “anime” del diritto. Oltre che per l'autorevolezza dei giuristi che hanno popolato il settore, probabilmente per la sua riconosciuta attitudine a promuovere una visione giuridica plurale, complessa e diacronica e a coniugare insieme esperienze generate dal mondo della teoria e da quello della pratica: dal 1955 al 1967, Giovanni Cassandro fu giudice della Corte costituzionale, una prestigiosa carica che gli consentì di esprimere, dando voce a molti operatori del diritto, forti perplessità su aspetti «controversi» dell'ordinamento italiano⁷; Francesco Calasso, nel 1958, fu il primo direttore della monumentale *Enciclopedia del diritto* (edita da Giuffrè), che a distanza di oltre sessant'anni resta un punto di riferimento per tutti i cultori del diritto, anche grazie alle accurate «parti storiche», «premesse storiche», «introduzioni storiche» di molte voci; tra il 1971 e il 1973, e poi negli

per l'accesso alla professione di avvocato, nelle *Linee guida* approvate dall'adunanza plenaria del Consiglio nazionale forense nella seduta del 13 luglio 2018, dopo che una prima bozza del testo era stata sottoposta, esaminata e commentata dai consigli territoriali degli ordini forensi, dalle unioni regionali e dalle associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative. Per tutti i tirocinanti iscritti agli appositi registri dopo il primo aprile 2022, la frequenza dei corsi tenuti delle scuole forensi (o da altri soggetti a tal fine autorizzati dalla legge) è diventata obbligatoria e condizione per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

- 4 Mi riferisco, naturalmente, alle associazioni maggiormente rappresentative del ceto forense, titolate a patto di realizzare i corsi d'intesa con le università e il Consiglio nazionale forense. Il regolamento dell'11 aprile 2013 n. 1 del Consiglio nazionale forense, recante *Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche*, ne disciplina ancora l'elenco, in attuazione dell'articolo 35 comma 1 lettera s) della legge n. 247/2012.
- 5 La formazione professionale continua, obbligatoria per avvocati e tirocinanti abilitati al patrocinio, è normata dal regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio nazionale forense.
- 6 Il decreto legislativo n. 44/2024 ha aggiunto nuovi articoli al decreto legislativo n. 26/2006, che già regolava la Scuola superiore della magistratura, organo prima deputato alla formazione e all'aggiornamento dei soli magistrati già in servizio. D'ora in poi, invece, la SSM sarà chiamata a organizzare corsi di preparazione al concorso in magistratura.
- 7 «Il giudice costituzionale, Giovanni Cassandro, ad esempio, gli – ad Antonio Segni – recapitò due appunti: uno più controverso sulla modifica della procedura per risolvere i conflitti tra poteri dello Stato; l'altro sul rinnovo dei giudizi della Corte costituzionale, che confermava ulteriormente l'ampio consenso intorno alla necessità di una modifica della normativa allora in vigore»: S. Mura (a cura di), *Antonio Segni e i giuspubblicisti. Carteggio sui poteri del Presidente della Repubblica*, Milano, FrancoAngeli, 2024, pp. 198-199.

anni a seguire, Paolo Grossi creò, riuscendo a coinvolgere importanti giuristi di eterogenee competenze e nazionalità, tre “contenitori” internazionali di cultura giuridica nell’ateneo fiorentino⁸; e sempre lo stesso Grossi, dal 1979 al 1986, fu uno dei due professori ordinari rappresentanti le facoltà giuridiche italiane in seno al Consiglio universitario nazionale presso il ministero della pubblica istruzione⁹. E altri, tanti, esempi ben potrebbero illustrare quanto sinteticamente poco sopra descritto.

Lo storico-giurista in Italia è, dunque, attualmente dinnanzi a un bivio¹⁰: può scegliere se “deporre le armi” e accettare di restare ai margini della formazione post-universitaria per le professioni legali, o “indossare la cotta di maglia” e farsi latore, nelle opportune sedi o con i giusti argomenti, dell’esigenza di un ripensamento profondo del modo in cui interpretare la formazione professionale e il ruolo degli (o meglio *l’essere*) avvocati, magistrati e notai di domani. Nel primo caso, si tratterebbe di adagiarsi e difendere soltanto gli spazi – peraltro non molto ampi – conquistati all’interno dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza, mentre nel secondo di attivarsi e avviare una meditata campagna di ampliamento dei confini disciplinari. Contro la vocazione egemonica della pratica sulla teoria e contro l’ormai diffusa retorica del “lavoro 2.0” che, giocando sulla dicotomia tra “saperi professionalizzanti” e “saperi culturali”, propone il (falso) mito di una salvifica iperspecializzazione del professionista. Insomma, una scelta tra stasi e movimento, tra conservazione e innovazione, e più in particolare tra un generico obbligo morale volto al benessere dei futuri giuristi e una precisa responsabilità verso questi ultimi, «*au-delà du légal et [...] au-delà du contrat*»¹¹.

2. Le formazioni, la formazione

Esprimersi in un senso o nell’altro ha, pertanto, intimamente a che fare con l’idea stessa della “formazione” come missione di ogni docente – non solo

8 Il *Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno*, vocato a «un’attività a largo raggio, prima di tutto sul piano interdisciplinare», la rivista *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, giunta al cinquantaquattresimo volume, e, quasi in parallelo al foglio, la collana *Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno*, che al 2025 conta oltre centoquaranta opere: <https://www.centropgm.unifi.it/vp-1-presentazione.html>

9 Li «[...] chiamato dalla fiducia dei Colleghi», come Grossi ebbe a scrivere in una missiva, datata 14 aprile 1979, rivolta all’allievo e amico Mario Sbriccoli: P. Grossi, M. Sbriccoli, *Carteggio (1962-2004)*, a cura di L. Lacchè, Milano, Giuffrè, 2025, p. 283. Per il fecondo rapporto tra i due maestri si rinvia alle dense pagine del curatore, dal titolo *Maestri da vicino*, premesse all’edizione dell’epistolario.

10 Ma la crisi che ha generato la biforcazione ha radici assai più profonde: cfr. almeno A. Padoa Schioppa, *Ri-formare il giurista. Un percorso incompiuto*, Torino, Giappichelli, 2014.

11 Una responsabilità così come intesa da E. Lévinas, *De Dieu qui vient à l’idée*, Paris, Vrin, 1986, p. 117, sui cui cfr. F.G. Menga, *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e la responsabilità del presente*, Roma, Donzelli, 2021, pp. 84-85.

universitario e non solo di diritto –. Se quest’ultimo si autorappresenta alla stregua di un piolo dell’unica, infinita, scala verso la conoscenza, allora è in grado di sentirsi parte di un più ampio progetto (di *formazione*, per questo motivo, al singolare) teso a marcare concetti, pensieri, immagini, abilità, giudizi e modelli appartenenti ad un sapere – giuridico, giusto per citarne uno – che dialoga con gli altri saperi; viceversa, egli è destinato alla solitudine, uno stato che a qualcuno può apparire “benefico”, e talvolta persino appagante, ma che si traduce inesorabilmente nell’emarginazione della disciplina di appartenenza (dalle *formazioni*, al plurale).

Si badi, nessuno intende mettere in discussione il fatto che esistano momenti differenti della formazione e che, legittimamente, ciascun docente coltivi e affini un proprio metodo didattico (e di ricerca) per accompagnare il discente in un brevissimo segmento del tragitto formativo; tuttavia, ciò non impedisce al formatore di spingere il proprio sguardo attorno a sé e soprattutto oltre, verso un orizzonte comune, realmente condiviso¹².

Nel ragionare su «Quale interdisciplinarietà?», ha centrato efficacemente la questione Giorgio Resta:

Per costruire un’infrastruttura efficiente, nessun ingegnere può disinteressarsi della matematica, della fisica (nelle sue varie articolazioni), della scienza dei materiali. Queste scienze ne rappresentano componenti essenziali, ma non esauriscono il lavoro dell’ingegnere, che le filtra ed impiega selettivamente per conseguire i risultati prescritti dalla propria disciplina. Del pari il giurista, nel costruire o nel mettere in atto infrastrutture sociali efficienti, non può ignorare tutte quelle scienze che contribuiscano alla comprensione dei fenomeni regolati, e in primo luogo il comportamento delle persone e dei gruppi, e del loro contesto¹³.

Nei corsi d’insegnamento, nelle esercitazioni, nei seminari e nei convegni, all’avveduto professore di diritto, e tra questi allo storico del diritto, spetterebbe pertanto il compito di creare contenuti che siano in grado di leggere le trasformazioni sociali ed economiche che stiamo vivendo, che sappiano superare gli steccati disciplinari ministerialmente imposti, che mirino davvero ad alimentare un ampio dialogo scientifico e culturale, non solo (ma altresì) in vista delle sfide lavorative che attendono i futuri giuristi. Ovviamente, purché ciò non significhi «svendere l’identità e la centralità dell’insegnamento del diritto, [...] un sapere dotato d’un proprio robustissimo e rodatissimo statuto»¹⁴, e rifiutando l’ipotesi di «anticipare la formazione professionale agli anni dell’Università: non è certo

12 Interessanti suggestioni sul punto ho ricavato dalla lettura di T. Greco, *L’orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto ‘aperta’*, Torino, Giappichelli, 2023.

13 G. Resta, *Quale formazione, per quale giurista*, in B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma, Roma Tre-Press, 2018, p. 146.

14 L. Garlati, *Formazione e professionalizzazione per il giurista del terzo millennio (c’è qualcosa di nuovo... forse di antico...)*, in *La formazione del giurista*, cit., p. 165.

compito delle Facoltà di Giurisprudenza formare dei piccoli avvocati, giudici, notai “in erba”»¹⁵.

In relazione specifica ed esclusiva alla formazione forense, la mia tesi è che tali propositi siano stati di recente trascurati da una parte degli storici del diritto. Proverò, quindi, a individuarne le principali ragioni e a proporre qualche possibile soluzione, con la consapevolezza comunque che il senso di disorientamento provato dinnanzi al modo e alla velocità con cui hanno preso forma i radicali mutamenti che hanno interessato l'avvocatura¹⁶ – dall'interno (come ceto) e dall'esterno (come elemento della società e componente dell'ordinamento giuridico) – ha colpito di fatto molti giuristi d'accademia, e non solo storici¹⁷.

3. Cos'è la storia del diritto, oggi, per l'avvocato? E cos'era ieri?

Senza tergiversazioni, comincerei a impostare le fila del discorso muovendo dal modo in cui attualmente la storia del diritto medievale e moderno e i suoi docenti intersecano i tre *piani* della formazione forense: “pre”, “durante” e “post” l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Nel primo piano, quello “della teoria”, che si dipana all'interno dei corsi di laurea magistrali “tradizionali”, pensati per le professioni legali (quindi pure per l'avvocatura), come è noto il settore scientifico GIUR-16/A (*ex Ius/19*) è sempre nominativamente presente: tanto tra le «attività formative di base» (TAF A) – con le varianti di storia del diritto italiano; storia del diritto medievale e moderno; storia del diritto moderno e contemporaneo; storia del diritto italiano ed europeo; *legal history*; etc. –, che, a seconda della realtà accademica, tra gli «insegnamenti caratterizzanti» (TAF B), le attività «affini o integrative» (TAF C), e quelle «a scelta dello studente» (TAF D) – diritto comune; storia delle codificazioni moderne;

15 G. Alpa, *La formazione del giurista, le scuole forensi e il ruolo del C.N.F.*, in *Rassegna forense. Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense*, XXXVII, 2004, fasc.3-4, p. 1084.

16 Un'efficace sintesi, con respiro internazionale, può leggersi in R. Susskind, *L'avvocato di domani. Il futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale*, Milano, Guerini Next, 2019. Sulla formazione forense in Europa molto attuale e ben documentata è l'analisi compiuta e pubblicata dalla Commissione europea – Directorate-General for Justice and Consumers – con il titolo di *European judicial training 2024*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2024. In qualità di «esperto» nel Comitato del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), su nomina del Consiglio nazionale forense, sto attualmente contribuendo, per l'Italia, alla valutazione della prossima *European judicial training strategy*, che spero possa tener conto delle peculiarità dell'avvocatura nazionale.

17 Come è noto, il ritardo del mondo accademico nella lettura dei fenomeni modificativi dell'avvocatura può dirsi quasi cronico e storicamente più evidente nei frangenti di instabilità politica e/o economica: cfr. sul punto, almeno, R. Bianchi Riva, *Il dibattito sulla formazione degli avvocati in Italia nella seconda metà del Novecento*, in F. Ruggieri (a cura di), *Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, perché, come*, Pisa, Pacini, 2019, pp. 107-122.

storia delle costituzioni; storia del processo; storia del diritto pubblico; storia del diritto commerciale; storia della giustizia; *law and humanities*, etc. —

Un buon numero di attività e una discreta varietà di contenuti che istintivamente porterebbero a immaginare declinazioni e sviluppi nelle tappe formative successive. Invece, da questo punto in avanti, quasi come per magia, la storia del diritto medievale e moderno sparisce pressoché completamente dall'esperienza educativa forense.

Nel secondo piano, infatti, quello “della pratica”, che si svolge in tre semestri (diciotto mesi in tutto) nelle scuole forensi, così come recentemente ridefinite dal CNF nelle funzioni e nei programmi, il settore GIUR-16/A non è preso in alcun modo o forma in considerazione: tanto per intenderci, nelle ventuno pagine in cui si articolano le già richiamate *Linee guida* del CNF e nell'allegato modello di *Appendice: ipotesi di programma-tipo per il corso* non si rinviene nemmeno un cenno, diretto o celato, puntuale o discorsivo, alla storia del diritto o alla storia dell'avvocatura o alla storia della cultura giuridica, mentre fanno capolino termini/espressioni dal sapore tecnico-professionale e futuristico quali «tecnica impugnatoria dei provvedimenti», «tecnica di redazione del parere», «argomentazione giuridico-persuasiva», «tecnica di ricerca», accanto all'elencazione delle materie reputate idonee «a completare la maturità dei tirocinanti e la loro capacità di giuristi pratici» (art. I.1.1.)¹⁸:

a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari, in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto stanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario¹⁹.

Lo stesso dicasi per il terzo, e ultimo, piano, ormai ribattezzato con l'appellativo di “professionalizzante”, che inerisce alla formazione immediatamente

18 Il testo delle *Linee guida di attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17, recanti la Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato* (cfr. *supra* in nota), da cui ho tratto le citazioni testuali, è consultabile sul sito internet del Consiglio nazionale forense all'indirizzo: <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/176702/178761/LINEE+GUIDA.pdf/8becbca-98d5-d6c2-313d-5d6c3ba4e624?t=1716572915776>

19 Ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto n. 17 del 9 febbraio 2018 del ministero della giustizia *Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*.

successiva all'iscrizione all'albo, «a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale», e si estende almeno fino al perdurare dell'obbligo formativo, ossia per venticinque anni di attività o al raggiungimento del sessantesimo anno di età²⁰. Qui non resta che prender coscienza del fatto che pochi, pochissimi, storici del diritto vengono coinvolti negli eventi di aggiornamento e formazione c.d. continua, o peggio, a mio modesto avviso, ricevono inviti dietro ai quali si annidano non di rado fini agiografici o di sorda curiosità. A voler fare la somma di eventi/convegni/seminari obbligatori, che ogni anno si svolgono, numerosissimi, sul territorio nazionale sui temi più vari, si rischia di avere un risultato numerico a una cifra, se il *filtro* che usiamo è il confronto alla pari tra storici-giuristi e avvocati.

Per offrire, perciò, la prima risposta al quesito che dà il titolo a questo paragrafo, per le più recenti generazioni di avvocati – non tutti fortunatamente – la storia del diritto medievale e moderno è semplicemente un insegnamento – o un gruppo di materie – che negli anni universitari ha contribuito alla loro preparazione giuridica di base.

È difficile ammetterlo, ma le cose stanno così. E, una volta chiarito in quale condizione ci troviamo, dovremmo anzi avere la lucidità per rintracciarne le cause e scrollarci di dosso la polvere che appesantisce inutilmente il nostro “abito”, la nostra identità. Ciò che sostengo, in estrema sintesi, è che il problema non vada ascritto al nostro metodo, che era e resta robustissimo, a tutto vantaggio di chi attraverso la storia del diritto alimenta una visione e un pensiero giuridicamente critici, quanto piuttosto ai fattori che hanno gradualmente allontanato il ceto forense da quel metodo. Primo fra tutti il limitato investimento della nostra disciplina su giuristi “under 40”: a volte sommersi da carichi didattici insostenibili in percorsi di laurea iperspecialistici e votati alla pratica, negli ultimi due decenni molti storici del diritto hanno riservato modeste risorse di tempo alla cooptazione di nuove leve e alla guida delle loro ricerche nei primi lustri successivi alla laurea²¹. A ciò si aggiunga, poi, che la magra *stagione* del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) ha ulteriormente accentuato lo scarto numerico tra i giovani storici del diritto abilitati alla seconda fascia e i coetanei che hanno superato con successo la

20 Ai sensi dell'art. 15 c. 1 del *Regolamento per la formazione continua* n. 6 del 16 luglio 2014 del CNF, così come integrato dalla delibera n. 237 del 14 dicembre 2023 e dalla delibera del 13 dicembre 2024 sempre del CNF.

21 Purtroppo, non mi è dato conoscere il numero dei laureati italiani che, in ciascun anno accademico, ha elaborato tesi in storia del diritto medievale e moderno, e ciò rende peraltro impossibile un raffronto con altre discipline. Tuttavia, direttamente dal sito ministeriale è agevole ricavare alcune preziose informazioni su questo delicato profilo: dal 2013 ad oggi, sono stati messi a bando n. 35 posti per R.t.d. di tipo B *senior* – gli unici contratti che attraverso il meccanismo della *tenure track* assicurano il prosieguo del rapporto di lavoro – di storia del diritto medievale e moderno, mentre in diritto romano n. 39 e n. 50 in filosofia del diritto: (https://bandi.mur.gov.it/jobs.php/public/cercaJobs?jv_comp_status_id=*&bb_type_cod=25&idsettore=25&idgsd24=25&idqualifica=22&azione=cerca&x=188&y=24).

stessa procedura nelle altre discipline: solo per fare un paragone, attingendo dai due settori “vicini” al nostro, tra il 2013 e il 2025, a fronte di 122 studiosi dichiarati idonei all’assunzione delle funzioni di professore associato per GIUR-16/A (*ex Ius/19*) se ne contano 163 (cioè un +33%) tra i romanisti (GIUR-15/A) e ben 198 (+62%) tra i filosofi del diritto (GIUR-17/A)²². Per chiudere il cerchio, vale da ultimo la pena sottolineare una certa tendenza degli storici-giuristi ad approfondire poco i temi e le questioni che affliggono oggidi la categoria forense, problemi vagliati (anche in chiave storica e comparatista) al contrario da altri saperi (giuridici e non): penso all’intelligenza artificiale e alla *gender equality*, su cui i filosofi del diritto hanno saputo ritagliarsi un ruolo centrale nel dialogo con il mondo delle professioni legali; alla comunicazione, alla lingua, alla sociabilità, all’associazionismo, al *wellbeing*, oggetti di studi condotti da sociologi, linguisti e antropologi; ai regimi tributari e previdenziali, terreno di elezione degli economisti, aziendalisti e consulenti del lavoro²³.

Ma il desolante, quanto autentico, quadro appena descritto non ha sempre avuto tali forme. Ed è sufficiente tornare indietro alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, non più di trent’anni fa, per dimostrarlo. Proprio in quel periodo, per l’appunto, tesaurizzando rapporti personali già esistenti tra storici del diritto e avvocati, la nostra disciplina aveva consolidato e irrobustito la propria immagine tra i componenti del ceto forense e i suoi più alti rappresentanti, che la approcciavano con interesse e rispetto, nella convinzione che essa potesse tradursi in uno strumento di crescita a tutto tondo.

Basti pensare alla realizzazione di certe commissioni “istituzionali” miste (docenti e avvocati), all’apprezzamento riscosso da talune sinergiche iniziative editoriali e al varo congiunto di studi e ricerche. Alludo, come è facile intuire, alla «Commissione Storia dell’Avvocatura» creata in seno al Consiglio nazionale forense, la quale ha operato con la costante partecipazione di autorevoli storici del diritto²⁴; ancora: alla pubblicazione o riedizione di fonti e opere scientifiche di non facile reperimento, come ad esempio gli atti dei congressi giuridici organizzati dall’avvocatura tra il 1872 e il 2008, raccolti a cura di Guido Alpa in *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell’Avvocatura nelle assise congressuali*²⁵, alla cura di due periodici giuridici aperti a indagini storiche, come la *Rassegna forense e Cultura e diritti*, e al sostegno pure economico di collane dal taglio prettamente

22 Ho ricavato tali dati direttamente dal sito ufficiale dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN): <https://abilitazione.mur.gov.it/public/candidati.php?sersel=40&>.

23 Con ciò non intendo asserire che la nostra disciplina abbia cessato di indagare la storia dell’avvocatura. Testimoniano semmai il contrario i lavori licenziati dalla recente storiografia giuridica, sui cui si veda F. Mastroberti, *La storia dell’avvocatura in Italia: riflessioni e qualche spunto*, in *Rivista di Storia del diritto Italiano*, XCVII, 2024, fasc. 1, pp. 19 ss.

24 La composizione delle commissioni che si sono susseguite fino al 2022 è ricavabile dai link contenuti alla pagina web <https://www.fondazioneavvocatura.it/it/web/cnf/commissioni-cnf>.

25 Roma, Consiglio nazionale forense, 2010.

storico-giuridico, tra cui *I discorsi dell'avvocatura*, edita da Giuffrè²⁶, e la fondamentale *Storia dell'avvocatura in Italia*, affidata ai tipi de Il Mulino di Bologna²⁷; finalmente: al compimento di progetti di ricerca sovvenzionati da enti e fondazioni locali e nazionali del ceto forense o a progetti sulla storia della professione forense concepiti da accademici e avvocati insieme e finanziati o cofinanziati dal ministero della ricerca.

Tutto è, allora, foscolianamente perduto?

4. Nel futuro, il passato: «Diverso tutti gli anni, e tutti gli anni uguale»

Se siamo qui a parlarne, per celebrare – su iniziativa proprio di una storica del diritto – i centocinquant'anni degli ordini forensi in un «Dialogo tra università e avvocatura su indipendenza della professione e tutela dei diritti», probabilmente crediamo che ci sia margine per una ripresa.

Una ripresa che, secondo me, potrebbe dare effetti benefici e di lunga durata per tutte le parti di questo discorso. A patto di non esaurirsi nell'estemporanea e solitaria riesumazione di uno o più elementi qualificanti del precedente rapporto storici del diritto-avvocati, quanto piuttosto realizzare *ex novo* un forte legame che riveli moderne trame a partire da vecchi orditi: «Diverso tutti gli anni, e tutti gli anni uguale»²⁸.

Al netto, dunque, dei due più collaudati pilastri del citato nesso, ossia dell'essenziale commissione del CNF²⁹ e delle ricerche in corso su passato e presente dell'avvocatura, gli storici del diritto dovrebbero sviluppare la propria strategia di (ri)avvicinamento alla cultura forense coprendo almeno altri tre fronti: quello delle scuole di specializzazione per le professioni legali, in combinato con le scuole forensi; quello della formazione c.d. specialistica; e quello dei tavoli di

26 Ove ha trovato posto la riedizione di cinque belle opere: F. Carrara, *Il passato, il presente, e l'avvenire degli avvocati in Italia*, Milano, Giuffrè, 1998; P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, Milano, Giuffrè, 2000; G. Zanardelli, *L'avvocatura. Discorsi (con alcuni inediti)*, Milano, Giuffrè, 2003; F. Carnelutti, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, Milano, Giuffrè, 2006; G. Sardiello, *Contro Crea e Gironda. Il viandante e la via. Magistrati e giurati. Mondo antico forense di provincia*, Milano, Giuffrè, 2006.

27 Che ad oggi conta ben ventisette volumi.

28 Così cantava, nel 1972, Francesco Guccini nella famosa *Canzone dei dodici mesi*.

29 Benché, al momento, la commissione storia dell'avvocatura, di cui ho fatto parte per il quadriennio 2019-2022, attenda ancora di essere formalmente rinnovata, la ripresa in un futuro prossimo delle sue attività non è da scartare. Anzi, un diretto incoraggiamento rivolto al presidente Francesco Greco e agli altri componenti del CNF, accompagnato da un progetto illuminato e «interdisciplinare» come quello del 2003 (G. Alpa, R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, Il Mulino, 2003), potrebbe essere davvero utile alla causa.

lavoro e/o degli osservatori permanenti sulle riforme giuridiche e giudiziarie che toccano le professioni legali.

Ma, procediamo per gradi.

Il primo argomento riguarda la presenza/assenza della nostra disciplina dalle scuole di specializzazione. Molti ricorderanno senz'altro che, in principio, nell'accademia s'era discusso con vivacità su quali e quante materie di ciascuna SSPL andassero riservate al diritto romano e, per sottrazione, alla storia del diritto. Una politica universitaria non sempre cristallina, unitamente ad aggrovigliate dinamiche locali, ha, nondimeno, soffocato ogni ambizione degli storici del diritto, ridotti all'interno delle scuole di specializzazione a vigili compresenze, con i romanisti, quando non a mere comparse con pochissime ore di lezione (e le restanti assegnate ai docenti GIUR-15/A *ex Ius/18*)³⁰.

È, tuttavia, notizia di queste ore che, a seguito delle sollecitazioni dei rappresentanti CUN di area 12 e del presidente della Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche, il processualcivilista Antonio Carratta, è stata ufficialmente avviata una riflessione per la ristrutturazione delle SSPL. In particolare, è stata di recente istituita una commissione ministeriale, coordinata da Giuseppe Caia, amministrativista dell'Università di Bologna.

Potrebbe essere, perciò, il momento perfetto, argomenti scientifici e di metodo alla mano, per far sentire la voce (autorevole) della storia del diritto medievale e moderno e per sventare quella manovra che, secondo la proposta del nuovo regolamento³¹, ci vorrebbe nei fatti ancora fuori dalla formazione professionale *post lauream*.

Si stringe, poi, a doppio filo a tale ragionamento perfino il mancato riconoscimento della storia del diritto nelle recenti scuole forensi. Le già menzionate *Linee guida* del CNF³² non lasciano margine all'interprete: la nostra disciplina è esclusa dalla nutritissima lista di materie oggetto di approfondimento.

Perché discuterne oltre, quindi? Perché uno spiraglio potrebbe forse aprirsi nell'ambito delle possibili convenzioni tra atenei/scuole di specializzazione e ordini degli avvocati/scuole forensi volte a condividere (parzialmente) sedi, programmi e docenti³³, a condizione però che gli storici del diritto siano disposti

30 Non è questa la sede per mappare eventuali eccezioni, che per fortuna so bene esserci in diverse realtà accademiche.

31 Si tratta della bozza di *Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole per le professioni legali*, che circola tra i docenti da maggio 2023, con cui il ministero dell'università e della ricerca intenderebbe affidare alle scuole per le professioni legali la realizzazione di corsi di preparazione ai concorsi (magistratura, notariato e concorsi pubblici) «tenendo conto – così si legge testualmente nella bozza che ho potuto consultare – della disciplina dei relativi concorsi o esami, con particolare riguardo alle materie e alle modalità previste per le relative prove scritte». Oltre a «corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, Master e percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista».

32 Cfr. *supra*.

33 L'art. 2 del *Regolamento sul tirocinio forense* prevede che i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato possano essere organizzati, oltre che dai consigli dell'ordine degli avvocati e dalle associazioni forensi giudicate idonee, anche dagli altri soggetti previsti dalla

ad assumere insegnamenti che superino in un certo senso i canonici steccati disciplinari. Il caso dell'accordo siglato, nel 2025, tra la scuola di specializzazione per le professioni legali "Enzo Silvestri" dell'Università degli Studi di Messina e la scuola forense distrettuale della città dello Stretto è davvero emblematico: con l'insegnamento di *deontologia professionale, ordinamento forense e storia delle professioni legali*, a valere come corso GIUR-16/A sia della SSPL che della scuola forense, la storia del diritto – in tale specifica declinazione – è entrata a far a parte, a tutti gli effetti, delle discipline che gli iscritti alla SSPL e gli aspiranti avvocati saranno chiamati ad apprendere³⁴.

Veniamo, ora, al secondo argomento su cui intendo insistere, cioè la formazione specialistica biennale³⁵. Ancora una volta, c'è da confrontarsi con delle *Linee guida* del CNF³⁶, e ancora una volta, nemmeno a dirlo, tra i trentasei «settori di specializzazione» e gli «argomenti di lezione» non v'è traccia della storia del diritto. Nulla di strano, si dirà, trattandosi di materie sull'offerta di servizi legali. D'altro canto, le stesse *Linee guida* riservano un'apposita parentesi d'istruzione, all'interno del più ampio percorso professionalizzante, a insegnamenti che ricadono convenzionalmente nell'area della filosofia del diritto³⁷ (ad es. logica e ragionamento giuridico, tecniche di argomentazione e discussione, interpretazione, linguaggio giuridico) e addirittura «a materie non giuridiche», come psicologia clinica e forense, sociologia, elementi di organizzazione o di contabilità aziendale³⁸. Orbene, mi chiedo soltanto se per tali corsi, non assegnati a livello regolamentare a definiti settori scientifici (che nulla interessano al ceto forense), si debba respingere radicalmente una competenza degli storici del diritto o se, al contrario, come penso, sia utile chiarire a chi ha titolo per ascoltare che il nostro metodo e i nostri strumenti possono con profitto essere messi a disposizione per indagare ogni tema elencato.

legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 398/1997.

34 Mi sembra doveroso precisare che, quando ho suggerito l'attivazione di tale insegnamento, i firmatari della convenzione hanno accolto l'idea con entusiasmo. Ciò mi fa pensare che in talune realtà forensi il processo di (ri)affermazione del ruolo della storia del diritto nella formazione post-universitaria potrebbe rivelarsi più facile del previsto.

35 In realtà, «almeno biennale»: cfr. art. 7 c. 12 del decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144, rubricato *Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, così come modificato dal decreto del ministro della giustizia 1 ottobre 2020 n. 163, *Regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*.

36 *Linee guida per la formazione specialistica degli avvocati*, il cui testo è visionabile alla pagina web: <https://www.consigionazionaleforense.it/documents/20182/0/Linee+Guida+per+la+Formazione+specialistica+degli+avvocati.pdf/82294dc8-99c1-f6c0-4436-894254e9079e?t=1683559663190>.

37 Ivi, art. 2.3.

38 Ivi, art. 2.4.

Quest'ultima domanda retorica mi conduce direttamente all'argomento conclusivo della mia riflessione, che riassumo in un altro interrogativo: considerando l'attuale percorso italiano di riforma (e prestissimo di controriforma) del diritto sostanziale e processuale, nell'ottica di una formazione – obbligatoria e/o specialistica – più aderente alle esigenze dell'avvocatura, quale contributo può daccapo offrire lo storico del diritto?

Partiamo da una considerazione, amara quanto vogliamo, eppure necessaria: ai tavoli di lavoro per la discussione e progettazione delle recenti riforme, gli storici del diritto non sono stati affatto invitati. Non è, tuttavia, questa la sede per provare a investigarne le ragioni. Prendiamone soltanto atto.

Con la stessa serenità d'animo ci deve essere consentito affermare, allora, due cose: anzitutto, che non è insolito trovarsi di fronte all'incongruenza sistematica e ad aporie linguistiche di certe disposizioni, all'inspiegabile reviviscenza di taluni "istituti" – privati della loro dimensione storica e sociale –, all'inattesa "nascita" di forme alternative di giustizia – geneticamente mappate troppo sbrigativamente –; e, correlativamente, che un fitto dialogo tra formatori avvocati (ma anche magistrati, notai e altri professionisti legali) e storici del diritto potrebbe fare assai bene alla comprensione profonda e contestualizzata di quanto ci viene presentato come insindacabile risultato finale del processo di rinnovamento.

I giuristi più giovani, soprattutto, davanti al dissotterramento o all'evocazione – imposti legislativamente – di concetti quali usi civici, enfiteusi, curatore del minore, riequilibrio tra azione pubblica e azione privata, carcerazione preventiva, giudicato, c.d. giustizia riparativa e c.d. giustizia consensuale, dovrebbero prima aguzzare le proprie capacità d'analisi, imparando l'arte di separare il punto dalla linea³⁹: non è tempo di dommatiche preconfezionate, di asfissianti legalismi, di mitologiche certezze.

Ecco che, a mio modo di vedere, noi storici del diritto medievale e moderno, per uscire dall'*impasse* in cui versiamo, siamo eticamente tenuti non solo a dolerci della scarsa attenzione serbata alla nostra disciplina, del pregiudizio di una parte dei professionisti legali e dell'ostracismo di altri settori scientifici, ma a guidare con vigore il cambiamento nei modi che ho provato a delineare, e *a fortiori* in quelli che, a seguito di un corale confronto, saranno ritenuti più idonei.

Chiudo, infine, queste poche pagine con l'auspicio che tali questioni continuino ad occupare istituzionalmente le nostre associazioni. La *Società italiana di storia del diritto* (SISD) e la *Associazione degli Storici del Diritto Medievale e Moderno* (ASDIMM), più che i singoli, hanno il potere e le risorse per rimettere in moto il ciclo delle stagioni.

39 Quasi superfluo ricordare che la felice metafora è di P. Grossi, *Il punto e la linea. L'impatto degli studi storici nella formazione del giurista* (1995), ora in Id., *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006.